

Massima numero 39 del 30 aprile 2020

OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata da Valbasento Lavori S.r.l. – Procedura aperta per l'appalto di esecuzione dei lavori relativi al Piano città – Emissario fognario di destra fiume Arno. Ilo lotto. Tratto da Via delle Cascine a Parco della Musica con collegamento collettori Chiesi e Poggi - Importo a base di gara: euro 3.856.770,62 – S.A.: Comune di Firenze. PREC 43/2020/L

Riferimenti normativi: Art. 97 del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: 4. Offerte anomale – Giudizio di verifica dell'anomalia – Soglia minima dell'utile di impresa (diverso da zero) – Non sussiste.

4. Fermo restando che la valutazione richiesta alla stazione appaltante con riguardo alla congruità dell'offerta deve essere condotta in modo complessivo, avuto riguardo ai costi del personale, a quelli della sicurezza aziendale, all'incidenza dell'utile di gestione, nonché alle spese generali, va ribadito l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico" (Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2019, n. 5435; Id., 25 luglio 2019, n. 5259; Id., 17 gennaio 2018, n. 269; Id. 13 febbraio 2017, n. 607). In applicazione di tale principio, un utile di impresa stimato al 4% del totale dell'offerta non porta di per sé a dubitare dell'affidabilità e serietà dell'offerta, in mancanza dell'allegazione di altri concreti elementi (da parte dell'istante) volti ad evidenziare una erosione dell'utile dichiarato dalla società dovuta alla sottostima delle voci di costo.